

Spett.le

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Provincia di Pistoia

P.zza San Leone, 1

51100 PISTOIA

Oggetto: Procedura aperta Lotto 1 Servizi Educativi rivolti alla prima infanzia di età compresa tra i 3 e 36 mesi – CIG 82944837E6 Controdeduzioni al contenuto del verbale relativo alla seduta pubblica dell'11.04.2022.

La Coop. La Luce contesta la nuova valutazione della Commissione di gara in quanto illegittima.

Il Consiglio di Stato con la sent. n.1310/2022, pronunciata inter partes, ha rilevato che esiste un contrasto, ovvero una contraddizione tra la motivazione della Commissione e la valutazione numerica assegnata alla Coop. La Luce.

La Commissione, secondo il Cons. di Stato, ha fornito una motivazione illogica in ordine alle ragioni che hanno condotto la medesima ad attribuire la valutazione di 14 punti alla Coop. La Luce, valutazione, peraltro, confermata per ben tre volte dalla Commissione.

Oggi, la Commissione, in maniera del tutto contraddittoria rispetto a quanto deciso in precedenza, dopo ben tre conferme della valutazione di 14 punti avvenuta in tre distinte

riunioni, ha modificato la propria valutazione assegnando illegittimamente e, al momento, senza motivazione, un punteggio pari a 5 punti relativo al criterio 4 “Elementi migliorativi consistenti in apporto di materiale ludico-didattico, con particolare attenzione alla realizzazione della documentazione in itinere e di fine anno di restituzione ai genitori del servizio svolto (es: libroni di fine anno, documentazione fotografica per i genitori, stampe libroni fine anno, video, etc)” dell’Offerta Tecnica, contraddicendo se stessa in maniera davvero inaccettabile. La medesima avrebbe dovuto fornire una nuova e convincente motivazione del proprio operato e non modificare la valutazione.

La Coop La Luce, rileva, inoltre, che la procedura di gara è manifestamente illegittima, in quanto la nuova valutazione della offerta tecnica è avvenuta quando era già nota l’offerta economica, e ciò rappresenta una macroscopica violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, riguardo al principio di segretezza delle offerte e separazione tra offerta tecnica e offerta economica, nonché violazione del principio di trasparenza e par condicio tra i concorrenti.

Proprio di recente il Cons. di Stato sez. V con la sent. n. 1785/2022 del 14.3.2022, allegata alla presente, ha affermato che “fino a quando non sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici , non è consentito al seggio di gara la conoscenza di quella economica, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi”.

Nel caso di specie, la Commissione di gara ha attribuito il punteggio di cui al punto 4 art. 10 del cap. tecnico, quando aveva già piena conoscenza della offerta economica, per cui,

a seconda del punteggio assegnato, aveva piena cognizione, che avrebbe deciso di aggiudicare l'appalto all'uno o all'altro dei due concorrenti.

E ciò rappresenta una grave violazione dei principi di trasparenza e par condicio sopra richiamati, che devono essere sempre rispettati in sede di gara.

La esecuzione della sent. del Consiglio di Stato non poteva, in ogni caso, mai portare a violare principi di trasparenza, segretezza e par condicio, che sovrintendono alle procedure di gara, pena la illegittimità di detta procedura.

Ciò premesso, la Coop. La Luce invita formalmente la Stazione appaltante a non approvare il verbale di gara contenente l'aggiudicazione alla Coop. La Selva, e di voler disporre l'annullamento in via di autotutela della procedura di gara, in quanto sono stati palesemente violati i principi di segretezza delle offerte e di par condicio dei concorrenti.

La Coop. La Luce si riserva espressamente ogni azione a tutela dei propri interessi e diritti nei confronti della Stazione appaltante ed anche della Commissione di gara, laddove dovesse risultare che la stessa ha agito in sede di gara in maniera non corretta riguardo alla valutazione della offerta tecnica della Coop. La Luce.

Lucca, 11/04/2022

Il Presidente C.d.A.

Franca Isola